



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice Unico Pizzi Felice Angelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2504/2010 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.,
e vertente

W.P. 723 / 2013

TRA

tizia e caio

[Signature]
CANCELLIERE
Stefano Caporaso
ATTORI

E

banca

CONVENUTA

CONCLUSIONI :

la convenuta conclude come da verbale di udienza del 17/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la domanda attorea, posto che contro il precetto notificato il 21/4/2010
viene dedotta da un lato la prescrizione del diritto di credito azionato dall'altro la non
debenza degli interessi in quanto calcolati in violazione del limite previsto dalla

[Signature]



normativa antiusura, concretizza gli estremi di una opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., perché si risolve in una contestazione in ordine rispettivamente all'an ed al quantum dell'esecuzione.

Nel merito l'opposizione è infondata. Invero diritto di credito nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1988 e la prescrizione fu interrotta ex art. 2943 ult. comma c.c. dalla notifica di un primo precetto avvenuta il 24/3/1990, che dal punto di vista sostanziale consiste in una intimazione di pagamento e pertanto costituisce in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 comma 1 c.c., con conseguente inizio di un nuovo termine di prescrizione ex art. 2945 comma 1 c.c.

Nel 1990 fu eseguito nel circondario del Tribunale di Paola un pignoramento immobiliare, con conseguente nuova interruzione e sospensione del termine di prescrizione ex artt. 2943 comma 1 c.c. e 2945 comma 1 c.c. Il processo esecutivo si estinse nel marzo del 2005 a causa del rilievo da parte del G.E. del mancato deposito della documentazione ipocatastale nel termine di legge.

Ora, in virtù dell'art. 1 bis D.L. 64/1999 convertito nella L. 134/1999 per i procedimenti esecutivi pendenti, alla data dell'8/9/1998, anche se dichiarati estinti per effetto del mancato tempestivo deposito della documentazione ipocatastale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2945 comma 3 c.c., l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione (v. sul punto in motivazione Cass. civ. sez. III, 11/10/2006, n. 21733). Poiché a seguito della estinzione del processo esecutivo pendente presso il Tribunale di Paola fu intimato nell'aprile 2010 il precetto opposto in questa sede, con conseguente nuova interruzione della prescrizione, detta causa di estinzione del credito non è ancora maturata.



Quanto al secondo motivo di opposizione alla esecuzione, con il quale è stata dedotta la natura usuraria degli interessi richiesti, va considerato che il contratto di mutuo in esame, in quanto fondiario, e peraltro stipulato prima della entrata in vigore del T.U. 385/1993, viene disciplinato, in virtù dell'art. 161 comma 6 D.lgs. 385/1993, dalla normativa vigente al momento della sua conclusione.

Con riguardo alla ipotesi della sopravvenienza della legge 108/1996, l'art. 1 comma 1 D.L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, ha stabilito che ai fini dell'applicazione sia dell'art. 644 c.p. che dell'art. 1815 comma 2 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. In altri termini, i criteri stabiliti dalla legge 108/1996 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, o meglio con riguardo al rapporto obbligatorio sorto a seguito della loro stipula, e ciò in virtù della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000 e della sentenza 29/2002 della Corte costituzionale, la quale ha escluso l'applicabilità dello *ius superveniens* ai contratti sorti anteriormente alla entrata in vigore della cosiddetta legge antiusura.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 140/2012 e dell'art. 17 c.p.c. come da dispositivo per tutte le fasi contemplate dall'art. 11 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella A per lo scaglione di valore corrispondente, che è quello dell'importo del credito azionato, pari ad euro 295.661,83.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :

a) rigetta l'opposizione ;

b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna *tizia e caio*, in solido

tra loro, al rimborso in favore di *banca* nella qualità


di mandataria di t.f. *s.p.a.* delle spese di giudizio, che si liquidano in

complessivi euro 12.200 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura.

S.M.C.V., 25/3/2013

Il G.U.

G. A. Pisan



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
S.M.C.V. N. 2504/2
25 APR. 2013



L. CAPPELLANI
SILVANO CAPPELLANI

